



Città di Luni

ORIGINALE

COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 27 del 10 novembre 2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE: ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 DICEMBRE 2022 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 1, DEL D.LGS. 1/2018.

L'anno duemilaventitre, addì dieci del mese di novembre alle ore 21:00, in Luni, nella sala Consiliare, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento dell'appello risultano:

ANDREANI TARCISIO	P	MORACCHIOLI GIACOMO	P
SILVESTRI ALESSANDRO	P	DE MASI PATRIZIA	P
MORETTI BARBARA	P	POLI DAVIDE PAOLO	P
MARCESINI MASSIMO	P	CORSI SERENA	A
TAVARINI SILVIA	P	PALLADINO ORSOLA	A
SEBASTIANI FEDERICO	A	ANDREANI PAOLO	P
CECCHINELLI CHIARA	P		

Assiste il Segretario Generale Avv. Laura CASTAGNA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Del Consiglio Comunale, Tarcisio ANDREANI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE: ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 DICEMBRE 2022 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 1, DEL D.LGS. 1/2018.

Preliminarmente si dà atto che il verbale dell'odierna seduta del Consiglio Comunale è costituito dalla videoregistrazione conservata agli atti dell'Ufficio Segreteria; si dà altresì atto che all'appello di inizio seduta risultano assenti le Consiglieri Palladino e Corsi e il Consigliere Sebastiani quindi i Consiglieri presenti sono in n. 10;

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di Deliberazione in oggetto, corredata dei pareri di regolarità favorevoli resi ex art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000, previa inversione dell'ordine del giorno approvata all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che in attuazione delle disposizioni dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.° 1/2018 recante "Codice della protezione civile", alla luce della riforma del Terzo settore, operata dal D.Lgs. n.° 117/2017 e ss.mm.ii., recante "Codice del Terzo settore", a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L. 6 giugno 2016, n.° 106, al fine di dare un indirizzo unitario per la costituzione dei Gruppi comunali di volontariato di protezione civile (in seguito GCVPC), volto a garantire un quadro coordinato e integrato tra i diversi livelli locali organizzativi di protezione civile nel rispetto delle peculiarità dei territori valorizzando altresì la funzione sociale dell'apporto volontario dei cittadini, è stata emanata la Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri 22 dicembre 2022;
- che detta Direttiva, in considerazione delle surriportate finalità, stabilisce che i Comuni, in ragione della tipologia e/o natura dell'attività autorizzata, nella propria autonomia, possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di volontariato di protezione civile, sulla base di uno schema-tipo, basato su elementi fondamentali che possono essere adottati dai singoli Comuni in maniera aderente ai principi di differenziazione e adeguatezza, in conformità ai principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.° 1/2018 e, per quanto compatibili, art. 21 del D.Lgs. n.° 117/2017;
- che gli elementi fondamentali previsti dalla DPCM 22 dicembre 2022 per la costituzione del GCVPC sono così riassumibili:
 - non può essere costituito più di un GCVPC per ciascun comune;
 - il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC e ne è responsabile;
 - all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un Coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del Coordinatore;
 - la gestione amministrativa e contabile, ivi compresa quella derivante da raccolte fondi, viene assegnata al Comune a mezzo della previsione di capitoli di entrata e di uscita, che ne detiene al tempo stesso la responsabilità;
 - la denominazione che deve essere così formulata: "Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del comune di...";

- l'assenza di scopo di lucro e la previsione di attività ed azioni spontanee e gratuite;
- le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- i diritti e gli obblighi dei volontari effettivi;
- i requisiti per l'ammissione di nuovi volontari effettivi e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite per l'attività svolta, nonché le procedure per la perdita dei requisiti di volontario effettivo;
- la durata e le modalità di elezione e di revoca del Coordinatore operativo;
- la disponibilità di una sede operativa per l'attività del GCVPC;

CONSIDERATO:

- che questo Ente ha già provveduto alla costituzione di un Gruppo comunale di Protezione civile in ottemperanza alla normativa in allora vigente e disciplinato con Regolamenti di cui alla deliberazione di Giunta comunale n.° 87 del 2 dicembre 2009 e deliberazione di Giunta comunale n.° 49 del 16 giugno 2004;
- che, di fatto, detti Regolamenti contenevano già gli elementi previsti dall'attuale DPCM 22 dicembre 2022 ad eccezione di alcuni fondamenti, quali l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale, per cui allo stato necessita soltanto una modifica/integrazione con aggiornamento del Regolamento esistente alla nuova direttiva;
- che si ritiene opportuno, allorché consentito dalla DPCM 22 dicembre 2022, mantenere nel nuovo Regolamento la possibilità che il GCVPC possa dotarsi, nel rispetto dei principi della normativa in materia, di una dettagliata disciplina che vada a prescrivere le modalità di organizzazione e le specifiche attività del Gruppo;

CONSIDERATO altresì che, come dalla nota Regione Liguria prot. 2023-0883136 del 28/6/2023, per i Gruppi comunali che intendono iscriversi al RUNTS non sono previste scadenze di legge entro cui adempiere all'aggiornamento del Regolamento;

RILEVATA tuttavia la volontà di procedere all'adeguamento del Regolamento del GCVPC alla Direttiva 22 dicembre 2022 al fine di poter poi procedere all'iscrizione al RUNTS, così come previsto nella stessa Direttiva;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.° 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n.59" ed in particolare l'art. 108, comma 1, lett. c, n° 6, che attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2017, n.° 117 citato a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L. 6 giugno 2016, n.° 106 e ss.mm.ii., che provvede al riordino ed alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo settore, e in particolare gli artt. 4,5,17, comma 5, 32,46, lett. g) concernenti per l'appunto il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.° 106 del 15 settembre 2020 recante "Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del RUNTS";

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e

comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

Visto il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio Comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

VISTO il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della protezione civile”»;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i Sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;

CONSIDERATO ancora, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;

CONSIDERATO infine che i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore;

VISTO lo schema di Regolamento appositamente predisposto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole attestante la regolarità tecnica, attestante la legittimità, regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1,

del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, espresso dal Responsabile del Servizio 5, Polizia Locale, SUAP, Commercio, Protezione civile e Servizio notifiche, come previsto dal decreto sindacale n. 6 del 17.06.2022;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale in materia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri: Cecchinelli, Marcesini, Poli, del Responsabile del Servizio Monfroni presente in sala su richiesta dell'Amministrazione, dei Consiglieri Andreani Paolo e De Masi;

Con voti resi per alzata di mano favorevoli n. 10 (unanimità), essendo n. 10 i consiglieri presenti (assenti Corsi, Palladino e Sebastiani), astenuti nessuno e contrari nessuno, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

per le motivazioni su espresse, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte:

- 1.** di confermare la Costituzione del Gruppo Comunale di volontariato di protezione civile della Città di Luni;
- 2.** di approvare, per il suo funzionamento e disciplina, lo schema di Regolamento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3.** di dare mandato all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line per 15 giorni;

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti resi per alzata di mano: favorevoli n. 10 (unanimità), essendo n. 10 i consiglieri presenti (assenti Corsi, Palladino e Sebastiani), astenuti nessuno e contrari nessuno, esito accertato e proclamato dal Presidente, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE:
ADEGUAMENTO ALLA DPCM 22 DICEMBRE 2022 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 1, DEL
D.LGS. 1/2018.**

Art. 1 – Costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

- 1- E' costituito con delibera di Consiglio Comunale n.° _____ del _____ il "Gruppo comunale di volontariato di protezione civile della Città di Luni", di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Luni, sita in Via Castagno, 61, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.° 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del D.Lgs. n.° 117/2017.
- 2- Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
- 3- Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Liguria e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (di seguito RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".
- 4- Il GCVPC fa capo al Servizio Comunale di Protezione Civile che ne coordina le attività previste dal presente Regolamento, nell'ambito delle disposizioni del Piano comunale di protezione civile e della programmazione annuale del Servizio.

Art. 2 – Emblema e stendardo.

- 1- Il GCVPC si fregia dello stemma comunale recante l'indicazione di "Gruppo comunale di volontariato di protezione civile della Città di Luni".
- 2- Il predetto stemma, congiunto agli eventuali emblemi del Dipartimento, della Regione e della Provincia, per la identificazione del Gruppo, è applicato sul vestiario, sui veicoli e sulle attrezzature in dotazione del Gruppo medesimo.
- 3- Il GCVPC può dotarsi anche di uno stendardo recante le indicazioni e gli emblemi di cui ai commi precedenti, da utilizzare nel corso di manifestazioni ufficiali nel Comune o in ogni altra occasione in cui il Gruppo partecipa in rappresentanza autorizzata dal Comune.
- 4- L'utilizzo di segnali distintivi, lampeggianti visivi, uniformi da parte dei Volontari del GCVPC dovrà avvenire nel rispetto e secondo i limiti imposti dalla normativa vigente, nonché dalle direttive impartite dall'autorità di protezione civile.

Art. 3 – Il Sindaco.

- 1- Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.° 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato della attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al

fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.° 1/2018.

- 2- Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare ad un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o di tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 4 – Obiettivi del GCVPC.

- 1- Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.° 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del D.Lgs. n.° 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2- Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.° 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni, o dal pericolo di danni, derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del D.Lgs. n.° 1/2018 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 5 – Attività del GCVPC.

- 1- L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.Lgs. n.° 81/2008 e atti conseguenti.
- 2- Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.° 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla DPCM del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli artt.li 18,22,32 e 38 del D.Lgs. n.° 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del GCVPC secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

Fanno altresì parte delle attività del GCVPC:

- g) la partecipazione a raduni/manifestazioni locali, regionali e nazionali nel quadro delle iniziative di volontariato di protezione civile;
- h) l'organizzazione di dimostrazioni d'intervento nel quadro di iniziative relative alla materia della protezione civile, volte all'informazione della cittadinanza in materia di gestione delle emergenze;

- i) l'attività di supporto per i corsi presso le scuole dell'obbligo inerenti la materia della protezione civile sulla base dei programmi concordati dall'autorità comunale di protezione civile con la direzione scolastica;
 - j) promozione delle materie di protezione civile impegnandosi ad organizzare eventi e/o attività di sensibilizzazione, con particolare attenzione ai ragazzi in attività scolastica.
- 3- Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano Comunale di Protezione civile, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
- 4- Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- il registro dei Volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- I volontari del GCVPC hanno accesso ai registri sopra citati.

Art. 6 – Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione.

- 1- Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione Europea ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
- 2- Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni (di età non inferiore ai 16 anni), i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza.
- 3- Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono altresì aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4- L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - dichiarazione sostitutiva attestante la certificazione dei carichi pendenti in reati inerenti l'attività di protezione civile;
 - copia del documento d'identità in corso di validità;
 - certificazione medica, per coloro che esprimono l'opzione per il settore operativo, attestante l'idoneità allo svolgimento delle attività di Protezione civile; i Volontari sprovvisti della certificazione medica potranno essere impiegati solo in attività di supporto tecnico-logistico, di studio, ricerca e pianificazione o amministrative che non comportino particolari rischi di infortunio;
 - copia del codice fiscale.Inoltre, la domanda dovrà contenere:
 - gli elementi utili all'immediato reperimento del Volontario (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);

- l'impegno ad accettare e rispettare le prescrizioni di cui al presente Regolamento;
 - l'eventuale scelta di uno o più settori di attività nei quali il GCVPC si articola.
- 5- L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria da parte del Comune e viene comunicata all'interessato ed al Coordinatore operativo del GCVPC. In caso di rigetto motivato, il Sindaco ne dà comunicazione all'interessato ed al Coordinatore operativo.
- 6- Il Comune promuove ed incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

Art. 7 – Volontari effettivi.

- 1- Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione Europea ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo i corsi di addestramento/formazione così come previsti dalle vigenti norme regionali, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi ed affiancamento a personale esperto già operativo, previsti dall'autorità comunale di protezione civile.
- 2- Ai volontari effettivi che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
- copia della polizza assicurativa che garantisca la copertura del Volontario nelle attività di protezione civile, così come elencate nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - DPI idonei allo svolgimento dell'attività di volontario di protezione civile;
 - copia del presente Regolamento.

Art. 8 – Perdita della qualità di appartenente al GCVPC.

- 1- La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
- a) manifestazione espressa dal volontario di recedere al GCVPC ;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività del Gruppo per la durata di sei mesi continuativi;
 - c) sopravvenuta incompatibilità del Volontario con l'azione operativa del GCVPC;
 - d) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
 - e) utilizzo improprio del GCVPC non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2- La perdita di qualità di appartenente al GCVPC, con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta dal Coordinatore operativo oppure dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3- Nel caso di recesso, il Volontario comunica in forma scritta la sua volontà di recedere dal GCVPC al Coordinatore operativo, al Sindaco ed allo stesso GCVPC.
- 4- Una volta persa l'appartenenza al GCVPC, il Volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, ad eccezione

di quelle usurate e non riutilizzabili, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 9 – Diritti dei volontari.

- 1- Il volontario del GCVPC, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n.° 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del codice del Terzo Settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici previsti dagli artt.li 39 e 40 del D.Lgs. n.° 1/2018;
- 2- I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del D.Lgs. n.° 117 del 3 luglio 2017, per lo svolgimento dell'attività di Volontario del GCVPC;
- 3- La sorveglianza ed il controllo sanitario del Volontario del GCVPC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia in relazione alla tipologia delle attività esercitate dal singolo Volontario all'interno del GCVPC;
- 4- Il Volontario, al fine di poter svolgere attività operativa all'interno delle articolazioni esercitate dal GCVPC, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali nonché degli ulteriori specifici programmi previsti dall'autorità comunale di protezione civile;
- 5- Il Volontario ha diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione del GCVPC.

Art.10 – Doveri dei volontari.

- 1- I Volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate e restituirle, unitamente al tesserino di riconoscimento, in caso cessi l'appartenenza al GCVPC;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quelli di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni ed alle assemblee del GCVPC, ai corsi di addestramento ed alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, Provincia, Regione, o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati e giustificati motivi;
 - e) ad osservare in ogni sua parte e ad ogni effetto il presente Regolamento nonché le deliberazioni e le decisioni degli organi del GCVPC e le disposizioni del Coordinatore operativo;

- f) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del GCVPC ed astenersi dal prendere iniziative personali a nome del Gruppo, all'insaputa del Coordinatore operativo che lo rappresenta. I comportamenti non conformi al presente Regolamento o comunque lesivi del buon nome e dell'immagine del Gruppo possono essere oggetto di provvedimento disciplinare da sottoporre al giudizio dell'Assemblea che, integrata dal Sindaco, o suo delegato, può deliberare provvedimenti che vanno dalla sospensione da funzioni assunte, alla sospensione dell'attività sino ad un anno o addirittura all'espulsione dal GCVPC.
- g) comunicare prontamente all'autorità comunale di protezione civile ed al Coordinatore operativo ogni variazione dei propri dati e/o stato personale, ivi compresi la residenza o il domicilio nonché gli elementi utili all'immediato reperimento del Volontario.

Art.11 – Organi del GCVPC.

- 1- Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art.12 – Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC.

- 1- L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. E' convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
 - 2- L'assemblea è convocata dal Coordinatore operativo con preavviso di almeno 7 giorni, a mezzo posta elettronica e/o altri mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari; può altresì essere convocata con le stesse modalità, su istanza della maggioranza dei volontari effettivi iscritti al GCVPC;
 - 3- In prima convocazione, l'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei Volontari effettivi iscritti al GCVPC. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali;
 - 4- Ogni Volontario iscritto ha diritto al voto e può rappresentare per delega scritta un altro Volontario; non è ammessa più di una delega per Volontario;
 - 5- L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei Volontari effettivi iscritti al GCVPC in merito alle seguenti argomentazioni:
 - elezione del Consiglio Direttivo;
 - elezione ed eventuale revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione ed eventuale revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.
- Su tutte le altre argomentazioni, l'assemblea delibera a prescindere dal numero dei volontari iscritti partecipanti.

- 6- L'assemblea è presieduta dal Coordinatore operativo ed in caso di suo impedimento, dal Vice-coordinatore operativo.
- 7- L'assemblea si esprime di norma con voto palese, fatto salvo i casi di elezione del Coordinatore e del Vice-coordinatore operativo nonché i casi in cui per la particolarità degli argomenti trattati, su proposta dello stesso Coordinatore, viene chiesto all'assemblea di esprimere la propria volontà a scrutinio segreto.
- 8- E' compito del Coordinatore operativo di informare l'autorità comunale di protezione civile su quanto deliberato in Assemblea.

Art. 13 – Consiglio Direttivo.

- 1- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti ed è composto dal Coordinatore operativo, dal Vice-coordinatore operativo e da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 componenti che hanno specifiche funzioni e responsabilità in ragione delle attività in cui è articolato il GCVPC.
- 2- Il Consiglio direttivo costituisce l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo e resta in carica per la durata del mandato di quest'ultimo, salvo proroga deliberata dall'Assemblea fino alla nomina di un nuovo Coordinatore operativo, in caso di dimissioni o revoca del mandato.
- 3- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 4- Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 5- Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di almeno 5 giorni, salvo i casi di urgenza validamente giustificati, in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo del suddetto preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 6- Il Consiglio direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea ed approvate successivamente dal Sindaco ed alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione e l'addestramento dei Volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai Piani comunali di protezione civile;
 - e) da attuazione alle direttive espresse dall'Assemblea con specifiche determinazioni da condividere con l'autorità comunale di protezione civile.

Art. 14 – Coordinatore operativo.

- 1- Il Coordinatore operativo dei Volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 12, comma 5, del presente Regolamento.
- 2- Il Coordinatore operativo resta in carica per un periodo di 5 anni ed è rieleggibile al termine del mandato. Viene nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.° 1/2018.
- 3- Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito. Eventuali cause di incompatibilità vengono valutate e sottoposte all'Assemblea dei Volontari in relazione ad eventuali commistioni di interessi tra attività privata e/o pubblica del Coordinatore con l'attività di cui il GCVPC è portatore nel perseguimento degli indirizzi operativi espressi dal D.Lgs. n.° 1/2018.
- 4- Il mandato del Coordinatore operativo può cessare per dimissioni volontarie o può essere revocato anticipatamente, e con valida motivazione, dall'Assemblea con la stessa maggioranza di cui all'art. 12, comma 5, del presente regolamento. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 5, comma 2, del presente regolamento. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 5- Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea dei volontari, le deliberazioni del Consiglio direttivo e sulla base del Piano di protezione civile comunale. In accordo con il Sindaco, il Coordinatore è referente delle attività dei Volontari appartenenti al GCVPC.
- 6- Il Coordinatore operativo relazione al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 7- Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea ed in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 8- Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 9- Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei Volontari del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 10- Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 11- Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 12- Il Coordinatore operativo è coadiuvato da un Vice-Coordinatore, eletto dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12, comma 5, del presente regolamento, secondo le medesime modalità di cui ai punti 2,3 e 4 del presente articolo. Il Vice Coordinatore, sostituisce il Coordinatore operativo in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 15 – Organizzazione operativa del GCVPC.

- 1- In base a quanto previsto dal Piano comunale di protezione civile ed ai rischi del territorio, il GCVPC individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2- Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
- 3- Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e delle risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4- Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n.° 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2, del citato D.Lgs. n.° 1/2018.
- 5- In presenza delle Istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6- Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.
- 7- Ai Volontari del GCVPC sono garantiti, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza autorizzate dalla struttura nazionale/regionale di protezione civile, i benefici previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 16 – Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI.

- 1- Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2- I Volontari del GCVPC sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura comunale di protezione civile. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune. Analogamente il Comune, nell'ambito delle attività istituzionali del Servizio di protezione civile, provvede al rimborso delle spese sostenute dal GCVPC in occasione di attività ed interventi effettuati e previamente autorizzati dalla struttura comunale di protezione civile, sulla base e dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa fiscale.
- 3- Il Comune, previa definizione di specifiche modalità di utilizzo, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie ed idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4- Il Volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative definite dal Gruppo e seguendo le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

- 5- Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6- Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da un uso improprio e negligente da parte dei Volontari iscritti.
- 7- Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili da parte di altri Enti.
- 8- I Volontari alla guida degli autoveicoli assegnati o concessi in uso, devono comportarsi con la necessaria perizia e rispettare le norme del codice della strada. Delle eventuali infrazioni al codice della strada risponde il Volontario personalmente e le stesse possono anche essere oggetto di sanzioni disciplinari nei suoi confronti.

Art. 17 – Norme amministrative e finanziarie.

- 1- Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.° 1/2018.
- 2- Nel bilancio comunale sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ed altre entrate di analoga fattispecie;
 - b) capitoli di spesa ove dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione e funzionamento del GCVPC.
- 3- Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia.
- 4- Il Comune ai sensi del comma 1) del presente articolo provvede al deposito degli atti ed all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.° 106/2020, in quanto compatibile.

Art. 18 – Norme transitorie e finali.

- 1- Le disposizioni del presente Regolamento devono essere applicate entro sei mesi dalla data di approvazione.
- 2- Il GCVPC potrà dotarsi, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, di una dettagliata disciplina che vada a normare le modalità di organizzazione e le specifiche attività del Gruppo.
- 3- Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, si rimanda alle normative statali, regionali ed alle specifiche disposizioni vigenti in materia di volontariato di protezione civile.
- 4- Sono abrogati i Regolamenti inerenti la materia adottati con Delibera di giunta comunale n.° 87 del 2 dicembre 2009 e n.° 49 del 16 giugno 2004.

COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE: ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 DICEMBRE 2022 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 1, DEL D.LGS. 1/2018.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Capo Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 04.11.2023

IL CAPO SERVIZIO

Dott. Marco MONFRONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di VICERESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 04.11.2023

IL VICERESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Tamara ANDREANI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 del 10/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE: ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 DICEMBRE 2022 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 1, DEL D.LGS. 1/2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Tarcisio ANDREANI

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Laura CASTAGNA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
